

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 770

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2001

—————

Nuove norme in materia di immigrazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di apportare alcune modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalla dimostrata difficoltà di gestire il fenomeno dell'immigrazione clandestina extracomunitaria con il solo meccanismo delle espulsioni.

Attualmente si stima che in Italia vivano due-trecentomila extracomunitari irregolari, il cui ingresso nel nostro paese è avvenuto senza la sussistenza di requisiti per ottenere un regolare permesso di soggiorno, pur disponendo di un lavoro e di una abitazione.

Buona parte di queste persone vive in condizioni di marginalità sociale, con rapporti di lavoro in nero, residenti in unità immobiliari senza regolare contratto di affitto e privi di assistenza sanitaria.

La regolarizzazione di questi cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ma incensurati (lo si verifica attraverso le impronte digitali) e già in possesso di una attività lavorativa e di un alloggio è un'emergenza ormai riconosciuta come utile dalla maggioranza degli italiani. Il problema deve essere perciò risolto con nuovi strumenti legislativi in modo da evitare che lo stato di illegalità sociale si trasformi in criminalità potenziale.

D'altra parte sono numerosissime le richieste dei datori di lavoro che, al fine di permettere la prosecuzione dell'attività lavorativa degli extracomunitari presso le loro aziende, vorrebbero regolarizzare questi lavoratori privi di permesso di soggiorno, vista anche la loro acquisita professionalità.

Con il disegno di legge in oggetto non si intende quindi dare vita ad una sanatoria ma utilizzare un meccanismo normativo di carattere individuale e di semplice applicazione.

Infatti il presente disegno di legge si propone di superare le parti dell'attuale legislazione che impediscono la regolarizzazione di extracomunitari entrati irregolarmente anche se in possesso di un lavoro e di una residenza. In questa maniera si eviterebbe la complessa procedura del rimpatrio e successivo rientro regolare della medesima persona e il datore di lavoro che assume irregolarmente un extracomunitario clandestino, incensurato ed in possesso di abitazione, non incapperebbe in un reato, così come invece oggi previsto dall'articolo 1 comma 5 del citato testo unico sull'immigrazione.

Concretamente si propone una nuova forma di regolarizzazione che avviene attraverso la presentazione di un'autodenuncia da parte del datore di lavoro disponibile ad assumere il lavoratore irregolare ma incensurato, con la conseguente non punibilità penale e amministrativa del datore medesimo.

L'attuale normativa prevede l'espulsione del lavoratore in nero e la possibilità di «chiamata» di rientro. Questa forma di regolarizzazione, richiedendo tempi lunghi, si traduce più spesso in un mancato reintegro del lavoratore con l'inevitabile perpetuarsi del mercato del lavoro nero.

Il meccanismo previsto dal disegno di legge permetterebbe invece di rendere meno costosa e burocratica la chiamata e relativa regolarizzazione del lavoratore extracomunitario.

Per contro si rende urgente un intervento legislativo che allontani immediatamente

dal nostro paese, attraverso più incisive forme di espulsione, tutti gli extracomunitari che si rendano responsabili di delitti puniti con la pena della reclusione, anche attraverso l'immediata revoca del permesso di soggiorno.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto un provvedimento legislativo che contempra le esigenze di sicurezza con quelle di una civile e ragionevole trattazione del fenomeno migratorio e delle nuove problematiche ad esso connesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di impedire ingressi con modalità non conformi a quelle stabilite dal presente decreto, è fatto obbligo al Governo della Repubblica di promuovere le condizioni per le quali sia effettuato un costante e rigoroso controllo di tali valichi e dei confini nazionali in genere».

Art. 2.

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati siano incensurati, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto e dimostrino di avere un'idonea collocazione abitativa»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la denuncia prima dell'iscrizione del

suo nominativo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non è punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro denunciato. La denuncia esonera altresì il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis non si applica alle sanzioni sostitutive previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Art. 3.

1. All'articolo 9 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del medesimo codice. La carta di soggiorno non può essere rilasciata e, se lo è stata, viene revocata, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Contro il provvedimento di rifiuto della carta di soggiorno e contro quello di revoca della stessa è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale».

Art. 4.

1. All'articolo 13 del testo unico, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10», sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto dispone il comma 1-bis dell'articolo 5».

Art. 5.

1. All'articolo 18 del testo unico, comma 1, dopo le parole: «per taluno dei delitti» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 12».

Art. 6.

1. All'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 384, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico, il datore di lavoro deve sottoscrivere la richiesta del lavoratore ed esibire la documentazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro».

